

Sentenza n. 346/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE

La dott. Annalisa Multari quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con ricorso depositato in cancelleria il 10.7.03

da

X – assistita e difesa dagli Avv.ti Y e Z per mandato a margine del ricorso introduttivo-

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste -

CONVENUTO

Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive

Conclusioni per la ricorrente:

accettarsi e dichiararsi che la ricorrente ha svolto dal momento dell'assunzione avvenuta nel 1987 mansioni corrispondenti all'inquadramento nell'area funzionale B, posizione economica B1, coadiutore amministrativo del CCNL integrativo del Ministero dell'Interno e quindi condannarsi parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dall'1.7.1998, il tutto con interessi e rivalutazione.

Come vittoria di spese di cui si chiede la distrazione dichiarandosene i sottoscritti procuratori anticipatari.

Conclusioni per i convenuti:

rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;

in via subordinata si eccepisce la prescrizione del diritto azionato;

con vittoria di spese.

[omissis]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande della ricorrente vanno accolte in quanto fondate.

In merito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente va osservato che la stessa è stata rinunciata in sede di discussione a fronte della riduzione della domanda operata dall'attrice che ha chiesto la condanna al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dall'1.7.1998.

Quanto poi al merito della vicenda va ricordato che la ricorrente è inquadrata attualmente in base al CCNL integrativo Ministero Interno 1998-2001 in Area Funzionale A posizione economica A1, Ausiliario, nella quale sono stati inseriti tutti gli ex III° livello ex DPR n. 1219/1984 all'epoca definiti addetti ai servizi ausiliari ed anticamera i quali sostanzialmente avevano il compito di chiudere e custodire gli uffici ed effettuare le pulizie (cfr. declaratoria dimessa da parte resistente).

Parimenti nell'area citata sono collocati i lavoratori che: "...sono di supporto alle varie attività produttive e coadiuvano le altre professionalità mediante lo svolgimento di lavori che richiedono capacità specifiche semplici, anche manuali (quali a titolo solo esemplificativo movimentazione di fascicoli, documenti e materiale librario, oggetti e suppellettili, effettuano fotocopiatura e fascicolazione copie, con eventuale apposizione di bolli e sigilli; ritiro e consegna corrispondenza). Utilizzano altresì nei compiti assegnatigli apparecchiature di uso semplice. Provvedono ad indirizzare il pubblico. Provvedono ai compiti di anticamera regolando e vigilando sull'accesso del pubblico".

Per conto ad avviso dell'attrice le mansioni realizzate dalla stessa quantomeno dall'1.7.1998 e fino alla proposizione dell'odierna lite atteso che secondo quanto riferito dai testimoni dopo il deposito del ricorso l'esercizio di mansioni superiori da parte della ricorrente è cessato per volontà della Prefettura stessa, sono riconducibili all'area B, posizione economica B1, coadiutore amministrativo/contabile nella quale sono stati inseriti gli ex IV° livello – coadiutore - nella cui detratto si legge: "...svolgono compiti di inserimento dati, dattilografia, composizioni di testi, semplici attività di segreteria, quali, a titolo esemplificativo, compilazione di modulistica, schedari, bollettari, protocollo, smistamento, spedizione ed archiviazione; partecipano alla raccolta ed al riordino dei dati; collaborano alle attività di sportello ed alle attività svolte presso un centro cifra; provvedono ad operazioni contabili semplici. Per tutte le attività di competenza utilizzano apparecchiature complesse di uso semplice anche di tipo informatico; regolano il flusso del pubblico, fornendo le opportune informazioni, nei locali comunque utilizzati dall'Amministrazione. Ricevono la corrispondenza ed altro materiale. Il personale in servizio presso i centri Assistenziali di Pronto Intervento, vigila sul corretto funzionamento degli impianti dei servizi generali".

Corre l'obbligo pertanto esaminare i risultati dell'istruttoria svolta; in primo luogo a livello documentale va rilevato che l'attrice nell'anno 1997 risultava aver svolto attività di sportello presso l'ufficio passaporti e compilazione dei passaporti (cfr. doc 2 parte attrice), nonché nel 2000 era stata indicata tra le persone delegate alla ricezione delle richieste dei documenti validi per l'espatrio (cfr. doc 3 parte attrice), Inoltre sempre nel 1997 era stata destinataria con altri dipendenti di un premio produttività per aver svolto nel 1997 mansioni diverse da quelle previste dai profili di appartenenza (cfr. doc. 1 parte attrice).

A ciò si aggiunge che i testimoni escussi hanno confermato lo svolgimento da parte dell'attrice delle attività descritte in ricorso.

Così il testimone x che è stato dirigente della Polizia Amministrativa presso la Questura di Trieste ha dichiarato che: "...Confermo che la ricorrente si è sempre occupata della compilazione, consegna e ricezione dei documenti necessari per il passaporto, tutte mansioni che secondo quanto riferitomi all'epoca sia dalla ricorrente che dal vice questore vicario, il dott. X, rientravano nel profilo superiore e non in quello di appartenenza della ricorrente.

La ricorrente si occupava di questi compiti già nel 1997 quando sono arrivato alla polizia amministrativa. Questa era l'attività svolta dalla ricorrente in tutto l'orario di lavoro. Confermo che la ricorrente si occupava anche dei lasciapassare e dei documenti di espatrio dei minori. Confermo che la ricorrente oltre a ricevere i documenti a tutt'oggi verifica il possesso dei requisiti in base ai documenti e all'epoca non essendoci strumenti informatici, presumo che tramite una macchina da scrivere predisponesse il documento che poi firmavo io e la stessa provvedeva a consegnarli al pubblico.

Oltre alla ricorrente le sue mansioni erano svolte dalla signora v e dall'ispettore w. Il responsabile dell'ufficio passaporti all'epoca e tutt'oggi è il sig. z. Non so dire se la ricorrente su suo incarico si occupasse anche della posta.

Confermo che la ricorrente si occupava anche delle richieste tramite fax o telegramma di nulla osta da altre questure. Confermo che a lato di ricezione dei documenti la ricorrente svolgeva compiti di da altre questure. Confermo che all'atto di ricezione dei documenti la ricorrente svolgeva compiti di pubblico ufficiale autenticando le firme e le fotografie.

Confermo che la signora x aveva un profilo superiore alla ricorrente ma non so dire quale. Confermo il contenuto del documento n. 2 di parte ricorrente di cui riconosco la firma.".

Parimenti la testimone x, collega della ricorrente ha così depono: "...Lavoro presso la questura di Trieste dal 15.5.1989 e ciò sempre presso l'ufficio passaporti dove opero sin d'ora. Quando sono arrivata la ricorrente operava presso l'ufficio passaporti. Io sono stata assunta come dattilografa e attualmente sono inquadrata come operatore amministrativo contabile, area funzionale b2. Da quando la ricorrente ha avviato la causa l'hanno adibita a compiti diversi dai miei. Attualmente la ricorrente mette a posto i fascicoli, spedisce la posta, attacca le fotografie sui passaporti, mentre in precedenza la ricorrente redigeva materialmente i passaporti, verificava la regolarità della pratica e

metteva le foto ed i timbri e si occupava anche dello sportello accettando le pratiche. Tutte attività che io continuo a svolgere a tutt'oggi.

Oltre a me ed alla ricorrente si occupavano dello sportello dei passaporti il sig. u che è coadiutore amministrativo contabile, e la r, che ha il mio stesso inquadramento.

Confermo che la ricorrente ha svolto le mansioni da me descritte dal 1998 fino a quando non ha avviato l'attuale controversia e comunque confermo che quando sono arrivata la signora svolgeva le precedenti mansioni e quando sono arrivata io essendo dattilografa mi sono occupata prevalentemente della redazione dei passaporti, però in caso di necessità lo faceva anche la ricorrente. Per quanto ricordo ma non ne sono certa il sistema informatico per la predisposizione dei passaporti stato introdotto nel 1994 e confermo che la ricorrente come me utilizzava il mezzo informatico.

Confermo che la ricorrente si occupava anche dei lasciapassare dei documenti per l'espatrio dei minori, autenticazione delle foto e delle firme, la richiesta di nulla osta di altre questure, corrispondenza anche con i carabinieri quando chiedono informazioni sui numeri di lasciapassare o passaporti o furto. Il dottor n era il responsabile dell'ufficio personale, mentre il nostro ufficio ha vari dirigenti.”.

Così pure la testimone w ha dichiarato che: “...Dal 1999 per quattro anni ho operato presso l'ufficio passaporti, attualmente opero presso l'ufficio amministrativo contabile della questura di Trieste. Il mio profilo è il B2 dall'assunzione.

Io come operatore amministrativo contabile operavo in orario di sportello alla ricezione delle pratiche e quindi verificavo i documenti ricevuti, e provvedevo a redigere il passaporto mediante il sistema informatico. Se necessario facevo anche le fotocopie. La ricorrente svolgeva le mie medesime mansioni sia come ricezione delle pratiche che inserimento dei dati nel sistema informatico per tutti i documenti di espatrio. Fino a quando ho continuato ad operare nell'ufficio la ricorrente ha svolto queste mansioni.

Confermo che la ricorrente si occupava anche del nulla osta di altre questure e si occupava insieme e noi della posta sia in entrata che in uscita.

Oltre al sig v ed alla signora z ed alla ricorrente svolgevano le nostre mansioni anche gli agenti di polizia che venivano aggregati all'ufficio nel periodo estivo.

ADR ero stata trasferita da Udine a Trieste all'incirca nei mesi di febbraio marzo del 1999.”.

Da ultimo il testimone x che oltre a confermare le attività svolte dall'attrice ha anche precisato - al pari del testimone r - che lo svolgimento di mansioni superiori da parte dell'attrice era noto ai dirigenti che quindi autorizzavano – implicitamente - tale esercizio.

Infatti il testimone ha dichiarato che: “...La ricorrente quando sono arrivato nel 1989 si occupava come me dello sportello, autenticazione di foto e firme, ricezione delle pratiche, compilazione dei passaporti per la ricorrente, mentre io dei lasciapassare. La ricorrente per quanto mi risulta fino a quando ha iniziato questa controversia svolgeva le mie stesse mansioni che ho sopra descritto. Confermo di aver ricevuto il premio di cui al doc. 1 di parte ricorrente e che le persone indicate con mansioni diverse avevano svolte mansioni superiori. Peraltro sia io che la ricorrente abbiamo svolto le mansioni superiori già da quando siamo arrivato all'ufficio passaporti.

L'attuale responsabile dell'ufficio da circa tre o quattro anni è il dottor x. Confermo che l'ispettore responsabile dell'ufficio è il signor x però il dottor y è il responsabile della divisione amministrativa.

Confermo che le mansioni superiori svolte da me e dalla ricorrente erano autorizzate dai dirigenti che erano a conoscenza del svolgimento delle stesse.”.

Le deposizioni richiamate hanno pertanto confermato lo svolgimento da parte dell'attrice per tutto l'orario di lavoro di attività di tipo amministrativo quali ricezione delle richieste di passaporto ed altri documenti di espatrio, controllo della documentazione, compilazione materiale del documento, contatto con altre autorità, certificazione come pubblico ufficiale dell'identità delle persone che si presentavano allo sportello, utilizzo di strumenti informatici, che rientrano perfettamente nel profilo rivendicato in giudizio.

Va poi osservato che tali attività sono sempre state svolte dalla ricorrente non in sostituzione di personale assente od avente diritto alla conservazione del posto e per disposizione organizzativa degli stessi superiori (cfr. doc. 3 parte attrice).

Ne consegue il diritto all'applicazione dell'art. 52 del TU n. 165/2001 comma 5 che consente comunque al prestatore di lavoro di ottenere la retribuzione relativa al livello superiore anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2.

In merito poi alla decorrenza temporale del diritto al trattamento economico superiore ed in particolare della retribuitività delle mansioni soltanto dal 22.11.1998 data di entrata in vigore del DLGS n. 387/1998 che ha novellato l'art. 56 comma 6 D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 sopprimendo l'inciso "a differenze retributive o" che fino a quel momento secondo la giurisprudenza di legittimità (ma non costituzionale) aveva impedito la retribuzione delle mansioni superiori, va richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte sezione lavoro 3.7.03-8.1.2004 n. 91, che con sentenza che si condivide in quanto rende la disposizione conforme all'art. 36 Cost., ha attribuito alla novella valore transitorio e dunque portata retroattiva.

In particolare nella motivazione della Suprema Corte si legge: "... ..Può senz'altro dirsi infatti che il legislatore ha preso atto dei gravi dubbi di costituzionalità prospettabili rispetto ad una disposizione che, escludendo, indiscriminatamente, ogni possibile rilievo dello svolgimento di mansioni superiori sul trattamento economico del lavoratore dipendente da pubbliche amministrazioni, si poneva in contrasto con un ampio indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale di segno diverso. Ed in effetti la Corte Costituzionale con serie di sentenze ed ordinanze interpretative di rigetto, di rigetto o dichiarative della manifesta infondatezza delle questioni sollevate (sentenze n. 57/1989, 296/1990, 236/1992, 101/1995, 115/2003; ordinanze n. 289/1996, n. 347/1996, n. 349/01, n. 100/02 3 n. 229/03 dichiarativa di inammissibilità) ha ritenuto l'applicabilità anche nell'ambito del pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato e la correlata non rilevanza ostensiva a norma di art. 2126 c.c. della illegittimità dei provvedimenti di assegnazione del dipendente a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza. In particolare nella prima pronuncia in materia è stata messa in collegamento l'applicabilità della citata norma costituzionale con la configurabilità di situazioni di ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione, nel caso in cui l'adibizione del dipendente a mansioni superiori oltre il limite temporale massimo specificato dalla normativa speciale applicabile al rapporto oggetto del giudizio non avesse riconoscimento sul piano economico.....Ne consegue che l'assoluta esclusione da parte del nuovo art. 56 comma 6 del diritto a differenze di retribuzione nel caso di svolgimento dei mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza è giustificatamente apparsa al legislatore delegato, ad un più meditato esame, come una norma in contrasto con i principi costituzionali, da espungere quindi in occasione del primo intervento correttivo. Tale essendo l'evidente ratio della disposizione correttiva, è giustificata l'interpretazione che attribuisce alla medesima la sua massima potenzialità rispetto alla sua ragione ed alla sua funzione e cioè un'efficacia retroattiva. Al riguardo deve considerarsi che, a seguito della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed in misura ancora maggiore dopo che con la riforma attuata dal d.lgs. n. 80/1998 è stato chiarito che tutte le determinazioni inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono adottate con atti di diritto privato (secondo comma del nuovo art. 4 d.lgs. n. 29/1993 ora art. 5 d.lgs. 30.3.01 n. 165) nel quadro di un'ampia valorizzazione delle attribuzioni e delle responsabilità dei dirigenti non appaiono più plausibili le ipotesi interpretative secondo cui il diritto del dipendente, destinatario di un provvedimento di assegnazione a mansioni superiori, ad una congrua retribuzione, potrebbe essere condizionato dalle circostanze obiettive (peraltro in genere non rientranti nell'ambito di un'agevole possibilità di controllo da parte del dipendente stesso), relative alla sussistenza o meno di una vacanza nell'organico e della necessità di sostituire altro dipendente con diritto alla conservazione del posto..”.

A fronte di questa decisione pienamente condivisibile e delle rilevanti, anche se non vincolanti in quanto di rigetto pronunce citate della corte costituzionale, ne consegue il diritto della x ad ottenere

il pagamento delle massimi superiori svolte nel periodo dall'1.7.1998 alla proposizione dell'odierno giudizio; in merito alla eccepita prescrizione quinquennale e decennale va osservato che parte attrice aveva provveduto ad interrompere istantaneamente il decorso già in data 16.9.1992 con la richiesta di tentativo di conciliazione indirizzata anche al datore di lavoro (cfr. doc 4 parte attrice). La domanda va dunque accolta siccome fondata; in merito agli accessori è fondata l'eccezione di parte resistente relativa al pagamento o degli interessi o della rivalutazione a seconda della maggiore o minore misura degli stessi in base a quanto previsto dall'art. 22 comma 36 legge n. 724/1994.

Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e sono distratte su richiesta in favore dei procuratori anticipatari.

PER QUESTI MOTIVI

ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- a) accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni ascrivibili all'area funzionale B, posizione economica b1- profilo coadiutore amministrativo-contabile, condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente dall'1.7.1998 le differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire se inquadrata nell'area superiore, con gli interessi legali o rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi, dalle singole scadenze al saldo;
- b) condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente e per essa in favore dei procuratori anticipatari le spese di lite che liquida in complessivi euro 1800, di cui 700 per diritti, 1100 euro per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Trieste li 21.09.2004

IL GIUDICE DEL LAVORO

Annalisa Multari

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 OTT. 2004

IL CANCELLIERE